

REGOLAMENTO COMUNALE
SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Libere forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva, che si svolgono nella comunità locale. A tale fine, favorisce il costituirsi e lo svilupparsi degli organismi che concorrono all'elevazione delle attività predette.

Il presente Regolamento viene formulato in esecuzione dello Statuto Comunale (Nota 1).

(Nota 1) Statuto Comunale - Art. 43 "La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione"

- 1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
- 2) Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
- 3) Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborati su iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.
Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.
Il Comune è tenuto a darne pubblicazione attraverso le proprie sedi e i propri uffici e a inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività

comunale.

Art. 44 "La partecipazione delle libere forme associative"

- 1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, e' realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.
- 2) La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentativita' di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
- 3) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attivita' artigianali, commercianti, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani, degli anziani e delle donne ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
- 4) Il Comune riconosce alla Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonche' di promozione dell'attivita' turistica e culturale, soprattutto tenendo presenti i seguenti punti:
 - valorizzazione turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale della localita';
 - miglioramento delle condizioni generali di soggiorno;
 - assistenza e informazione turistica;
 - promozione di attivita' ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.
- 5) Ai fini di cui agli artt. 43 e 44 l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 6) Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, e' preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalita' relative alle attivita' economiche.

sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalita' relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualita' della vita ed agli anziani.

- 7) Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro, delle attivita' sociali, della donna e dell'ambiente e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, degli anziani e organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attivita' propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.
- 8) Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalita' stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e puo' nominare dei coordinatori per sezioni di attivita'.
- 9) Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

Art. 2 L'albo

Sono istituiti gli Albi delle libere forme associative. Nel primo Albo sono registrate le Associazioni ed organizzazioni che hanno prevalenti finalita' relative alle attivita' economiche, sociali e del lavoro. Nel secondo Albo sono registrati gli organismi che hanno prevalenti finalita' relative alla cultura, istruzione, sport, qualita' della vita ed agli anziani.

Gli organismi possono chiedere l'iscrizione, depositando, insieme con la domanda, lo statuto o l'atto costitutivo.

La Commissione Consiliare permanente procede all'iscrizione nell'albo previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e del numero degli associati, che al fine di assicurare una adeguata rappresentativita', non puo' essere comunque inferiore a 9.

Art. 3 Prerogative delle associazioni iscritte

Il Comune incentiva l'attivita' delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:

- a) procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il

- rilascio di copie;
- b) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in cio' un'interesse per la collettivita';
 - c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
 - d) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilita' dell'ente da calcolarsi in relazione all'importanza e all'ampiezza dell'attivita' svolta e al grado di rappresentativita' di ciascuna associazione, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 4 Enti e organizzazioni di volontariato

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, sono estese agli enti e alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno la sede in altro Comune.

Art. 5 Organismi di partecipazione - Le Consulte

Sono istituite: 1) La Consulta dell'economia del lavoro e delle attivita' sociali, delle donne e dell'ambiente e 2) la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, della qualita' della vita e degli anziani, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attivita' propositiva e di consultazione.

Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.

Art. 6 Elezioni e composizione delle Consulte

Le due Consulte sono elette ogni 3 anni dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi Albi.

Ognuna e' composta da n. 7 (sette) componenti di cui n. 2 in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale (deve essere assicurata la presenza alle minoranze), nominati dalla Giunta su designazione dei capi-gruppo consiliari.

Il Presidente della Commissione Consiliare permanente e' tenuto a

convocare l'Assemblea delle Associazioni ed organizzazioni iscritte agli Albi Comunali per la designazione nel loro ambito dei rappresentanti alle rispettive Consulte.

Se dopo due convocazioni non risulteranno espresse le designazioni necessarie, il Presidente della Commissione Consiliare ne dara' comunicazione al Sindaco il quale provvedera' in conformita' al disposto dell'art. 35 punto 5 della Legge 142 dell'8.6.1990.

Ciascuna Consulta elegge il proprio presidente nel suo seno e puo' nominare dei coordinatori per sezione di attivita'.

Gli Amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle Istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti non possono far parte delle Consulte.

Art. 7

Attivita' e funzioni delle Consulte

I Presidenti delle Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta.

Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilita' della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione e' negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione e' positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a fare conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione e' adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

I Presidenti delle Consulte esprimono il loro parere alla Giunta Comunale e alla competente Commissione Consiliare Consiglio all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta comunale richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, una riunione aperta con la partecipazione delle due

Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunita'" nei suoi caratteri e connotazioni piu' significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunita'.

Le Consulte, in adunanza plenaria, approvano, a maggioranza assoluta dei presenti, l'elenco comprendente non meno di tre candidati, fra i quali il Consiglio comunale elegge il Difensore civico.

La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, atti, ad efficacia generale, insieme a copia dello statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione.

La Giunta comunale assicura alle due Consulte i locali e i mezzi strumentali necessari per l'esercizio della loro attivita'.

In fase di prima attuazione sara' consentito l'ufficio adibito a Sala Riunione della Giunta.

Art. 8 Consultazioni dei cittadini

Il Consiglio Comunale puo' deliberare, su questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione preventiva dei rappresentanti, delle associazioni ed organismi iscritti all'Albo di cui all'art. 2, degli enti ed organismi di cui all'art. 4 e delle Consulte di cui all'art. 5.

Ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione puo' essere limitata a quelle associazioni, organismi ed enti che operano nel settore, la consultazione puo' essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidita' che, in relazione alle materie in trattazione, puo' prevedere una o piu' delle seguenti modalita':

- a) assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti, associazioni ed organi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c) interviste condotte da incaricati del Comune;
- d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato.

Il Sindaco assicura l'adeguata pubblicita' della consultazione, l'accessibilita' dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

Il Consiglio comunale puo' non conformarsi alla volonta' risultante dalla consultazione, ma, in tal caso, deve darne adeguata motivazione.

La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 9 Istanze, petizioni, proposte

I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per la piu' efficace gestione dei servizi pubblici.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate e rivolte al Sindaco e da questi sottoposte all'esame istruttorio della Commissione consiliare permanente competente per materia la quale ritenute opportune ed ammissibili le assegna al rispettivo organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione o l'emissione del provvedimento conseguenziale che deve essere notificato a tutti i presentatori della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, o da cui pervengono chiarimenti ed integrazioni.

La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti, precisazioni ed integrazioni.

Art. 10 Azione popolare

Ciascun elettore del Comune puo' far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dell'art. 7 della Legge 142/90.

La Giunta, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonche', in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO II

DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 11 Informazione

Il Comune informa i cittadini su tutta la propria attivita'. L'informazione deve essere completa, esatta, tempestiva e inequivoca onde assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e consentire ai cittadini la piu' ampia partecipazione alla vita amministrativa locale.

Ai fini di cui al comma 1, tutti gli atti del Comune sono pubblici, tranne i casi previsti dal regolamento per l'accesso agli atti. In particolare gli atti relativi all'inizio di procedimenti amministrativi, i provvedimenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari, nonche' gli atti che dispongono sull'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi del Comune e degli enti, aziende, istituzioni dipendenti, ovvero determinano l'interpretazione di norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione, ove il Sindaco lo ritenga opportuno sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune e, mediante manifesti, il Sindaco puo' disporre pubblica comunicazione anche mediante stampa e televisione locali.

Art. 12 Ufficio informazioni

Per l'esercizio dell'attivita' di informazione la Commissione si avvale dell'Ufficio Informazioni - Pubbliche relazioni.

A detto ufficio vengono inviati tutti gli atti deliberativi, gli atti provvedimentali e resi disponibili per la pubblicazione.

Tutti possono prendere visione ed avere copia in carta libera e per gli usi consentiti dalla legge degli atti o provvedimenti ivi depositati, previo pagamento dei soli costi materiali.

Nel caso venga apposto il segreto, a norma dell'art. 7 della L. n. 142/90 o sorgano contestazioni, la questione e' rimessa alla Commissione consiliare competente la quale dovra' decidere entro 20 giorni dalla richiesta del privato.

Art. 13 Riservatezza

L'Amministrazione, nel rendere pubblico qualunque documento, puo'

sopprimere quei particolari che comportino una chiara ed ingiustificata violazione della sfera privata di persone terze.
Di ogni omissione si dovrà dare, comunque idonea motivazione.

Art. 14
Elenco informazioni

L'amministrazione comunale dovrà conservare e rendere disponibili per la visione e la riproduzione da parte del pubblico gli elenchi delle informazioni disponibili, provvedendo inoltre a fornire gli opportuni chiarimenti sul loro uso ai cittadini.

Art. 15
Duplicazione dei documenti

Con provvedimento della Giunta verranno indicati i costi per la duplicazione dei documenti che, di norma, devono essere contenuti nel solo prezzo di costo dell'operazione.

Art. 16
Rapporto annuale

L'amministrazione comunale presenta per la discussione al Consiglio comunale un rapporto contenente:

- a) valutazioni sull'andamento del servizio informazioni al pubblico;
- b) il numero degli atti interni classificati come segreti;
- c) il numero dei ricorsi presentati e l'esito degli stessi;
- d) eventuali suggerimenti per una migliore esecuzione di quanto previsto dal presente regolamento.

Il rapporto di cui al comma precedente viene pubblicato e diffuso opportunamente.